

SEMINARIO DI FORMAZIONE

14 e 15 GIUGNO 2018

PMP area portuale

Progetto Discrezionale Gestione Integrata nel settore marittimo-portuale
INAIL

Piano Mirato di Prevenzione In Area portuale Ancona

ASUR MARCHE
Dip. Prevenzione
SPSAL AV2



ANCONA

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

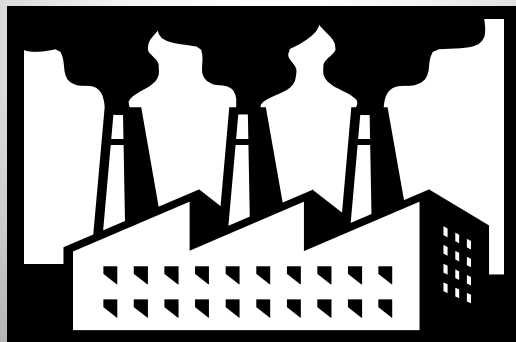
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ANCONA
Ispettore Antincendi Esperto
P.I. Rodolfo Milani

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



Dai dati statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in Italia ogni anno vengono richiesti oltre 600.000 interventi di soccorso tecnico urgente.

Di questi, circa 40.000 sono correlati ad emergenze verificatesi in attività lavorative.



Uno degli aspetti più importanti nella gestione dell'emergenza è quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti nell'attesa dell'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco e/o del personale medico.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione

L'organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza deve essere "cucita" su ciascuna realtà lavorativa in modo da garantire efficacia alle azioni pianificate nel piano di emergenza.

Indirizzi operativi del legislatore :
Titolo I Decreto legislativo n.81/2008.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 sono gli attori fondamentali per l'attuazione delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La ripartizione di oneri e responsabilità si basa sui ruoli ricoperti all'interno della gerarchia organizzativa.
L'obbligo di sicurezza è imputato in ordine decrescente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto ed infine al Lavoratore.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di lavoro art. 2, comma 1, lett. b) – D.Lgs 81/08

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
...Omissis ...



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Dirigente art. 2, comma 1, lett. d) - D.Lgs 81/08:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il preposto art. 2, comma 1, lett. e) - D.Lgs 81/08:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
art.2, comma1, lett.f) - D.Lgs 81/08

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) art. 2, comma 1, lett. g) - D.Lgs 81/08

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il medico competente art. 2, comma 1, lett. h) - D.Lgs 81/08

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il lavoratore art. 2, comma 1, lett. a) - D.Lgs 81/08

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

... omissis...



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Addetti al servizio antincendio - *L'art. 6 del decreto stabilisce che*

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati "addetti al servizio antincendio", ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b del decreto legislativo n. 81/2008, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del decreto suddetto.



Organizzazione aziendale per la tutela della sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) - Art. 50 del d.lgs. 81/08

La figura del R.L.S. è uno dei punti qualificanti della concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Il R.L.S. rappresenta il collettore attraverso il quale veicolare le esigenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di rappresentarli nelle sedi opportune, previste dal legislatore, tra le quali l'importante riunione periodica.



Valutazione dei rischi

Tra i diversi adempimenti in capo al datore di lavoro, c'è l'obbligo di elaborare un documento per la valutazione dei rischi (DVR) e da questo predisporre misure di riduzione del rischio (Art. 55 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008).



Valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Con la valutazione del rischio incendio si individuano le misure di prevenzione e protezione per il raggiungimento di standard di sicurezza antincendio prefissati.

In questo modo il rischio di incendio può essere ridotto (anche se non del tutto eliminato).



Piano di emergenza

Dagli eventi ipotizzabili nel luogo di lavoro sulla base della Valutazione dei rischi, la pianificazione delle azioni di risposta diventa il piano di emergenza.

Il Piano di Emergenza è costituito da procedure operative standard (POS) tramite le quali il personale può operare efficacemente e con maggiore sicurezza.

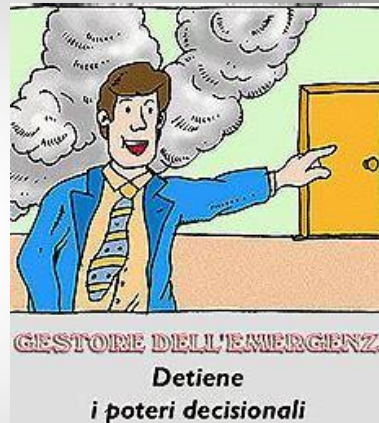
La pianificazione delle procedure serve quindi a limitare le conseguenze di un evento incidentale.

Nel documento del Piano di emergenza sono contenute le informazioni e le azioni del personale dell'azienda e/o dalle squadre di soccorso per determinare il tipo di risposta in incidenti ragionevolmente prevedibili.



Gestore Aziendale dell'Emergenza

Una figura che non può mai mancare nella progettazione e l'attuazione del piano di emergenza è quella di un Gestore Aziendale dell'Emergenza al quale vanno delegati poteri decisionali al fine di operare nel migliore dei modi e raggiungere gli obiettivi stabiliti.



Piano di emergenza in caso di incendio

Tra i piani di emergenza occorre considerare l'emergenza per incendio. Le prime azioni sono finalizzate a perseguire, nel più breve tempo possibile, i seguenti obiettivi:

- salvaguardia delle persone
- messa in sicurezza degli impianti
- confinamento dell'incendio
- protezione dei beni e attrezzature
- estinzione completa dell'incendio



PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO



In un incendio i primi minuti sono quelli critici. In tal caso l'intervento può essere attuato in maniera efficace con mezzi antincendio portatili da persone con una specifica formazione antincendio.

Se invece la rivelazione del fuoco non è immediata, l'incendio può assumere vaste proporzioni e diventare difficilmente controllabile. In questo caso è necessario compiere alcune operazioni avendo soprattutto presente l'incolumità delle persone oltre che i danni alle cose.

In caso di incendio grave pertanto dovranno essere escluse le azioni per un intervento rivolto all'estinzione con estintori portatili; si eseguiranno tutte o alcune delle azioni di seguito descritte e che di volta in volta si giudicheranno più convenienti e possibili.

- Dare l'allarme e allontanare tutte le persone, iniziando da quelle presenti nei luoghi maggiormente minacciati.
- Richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.
- Fermare tutti gli impianti.
- Per quanto possibile, allontanare dalla zona dell'incendio i materiali combustibili; in tal modo si potrà circoscrivere l'incendio o per lo meno ritardare la sua propagazione.
- Azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento previa evacuazione degli ambienti.



MODALITÀ' DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO



Una buona gestione dell'emergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di soccorso.

Pertanto è bene che, dopo aver individuato la figura che è incaricata di diramare l'allarme, venga predisposto un apposito schema con le corrette modalità.

Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati:

- l'indirizzo dell'azienda e il numero di telefono;
- il tipo di emergenza in corso;
- persone coinvolte/feriti;
- reparto coinvolto;
- stadio dell'evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);
- altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza, ecc.);
- indicazioni sul percorso.

Le aziende più all'avanguardia spediscono periodicamente il piano di emergenza aggiornato alla Sala Operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO

I momenti di emergenza sono proprio quelli nei quali le azioni che riescono meglio (e forse sono le sole a riuscire) sono le azioni che abbiamo saputo rendere più "automatiche" e in cui agiamo con maggiore destrezza perché siamo già abituati a svolgerle frequentemente nel "tempo di pace", cioè quello del lavoro ordinario quotidiano.

Le squadre VF sono addestrate ad operare in condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente più abituate a prendere le decisioni più opportune e corrette nel minor tempo possibile con le risorse disponibili, proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di stress.

Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l'incendio è quello di mettere a disposizione capacità, esperienze lavorative e conoscenza dei luoghi.

Per lo stesso motivo, l'azione diventa più efficace quando il responsabile dell'Azienda si mette in contatto immediatamente con il Responsabile Operazioni di Soccorso VV.F. per pianificare la strategia generale di attacco all'incendio, fornendo tutte le indicazioni preziose al momento.



Sperimentazione e Addestramento

Alla prima stesura, il piano di emergenza non può essere un documento perfetto.

Occorre un processo di applicazione e di sperimentazione, senza il quale la procedura scritta risulterebbe completamente inefficace.

L'addestramento inoltre consente :

- Verifica delle attrezzature e del loro funzionamento;
- Aggiornamento del piano.

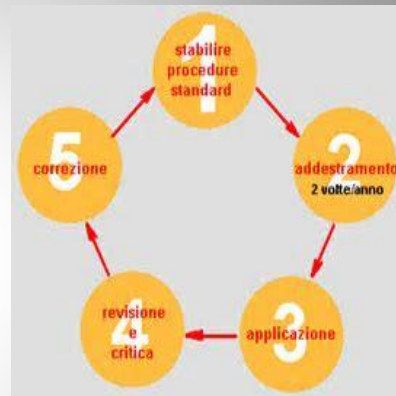


Sperimentazione e Addestramento

A seguito di ogni fase di addestramento ed in occasione di cambiamenti di processo, introduzione di nuovi macchinari o modifiche all'assetto organizzativo dell'azienda ecc., il piano di emergenza va aggiornato.

Lo schema della sequenza delle fasi relative alla strutturazione delle procedure di emergenza è il seguente:

- 1 – stabilire procedure standard
- 2 – addestramento
- 3 – applicazione
- 4 – revisione e critica
- 5 – correzione



Piano di emergenza e rischi interferenziali

Nel caso in cui l'emergenza possa riguardare anche zone esterne all'azienda, o comunque altre organizzazioni o servizi la cui attività è in qualche modo correlata, il piano deve prevedere il da farsi anche per queste persone.



Piano di emergenza e rischi interferenziali



Ad esempio in caso di rilascio di sostanze pericolose, il piano deve comprendere le procedure di allarme e di informazione per l'eventuale evacuazione delle aree circostanti.



Interfaccia nave/porto

I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Particolare attenzione va attribuita alla interazione esistente tra banchina e nave nelle attività di imbarco/sbarco delle merci, nonché in tutte le realtà in cui esistono interferenze nell'ambito del ciclo produttivo.



Interfaccia nave/porto

I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Laddove esistono rischi interferenziali tra i due ambienti di lavoro (lavoro portuale e lavoro marittimo) sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di produrre il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.



Interfaccia nave/porto

I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Ai rischi connessi **dall'interazione terra-mare** si aggiungono quindi quelli derivanti dalla presenza di lavoratori di innumerevoli afferenze :

autotrasportatori, marittimi, spedizionieri, passeggeri, operai di ditte esterne, personale di enti portuali, servizi tecnico-nautici, enti pubblici con ruolo di controllo, ecc.



Interfaccia nave/porto

I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Il D. Lgs. n. 81/2008 all'articolo 3, comma 2 stabilisce che nell'ambito dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.



Interfaccia nave/porto

I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Adempimenti da adottare per la tutela della salute dei lavoratori marittimi e portuali.

D.Lgs. n. 271/99 - normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.

D.Lgs. n. 272/99 - normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.



Interfaccia nave/porto
I rischi interferenziali tra il lavoro portuale e il lavoro marittimo

Pertanto i requisiti dei documenti di sicurezza redatti dai datori di lavoro portuali sono quelli descritti dall'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008, cui si aggiungono, per la particolarità del lavoro, i requisiti specifici di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 272/1999 (prevenzione e protezione dai rischi attraverso l'elaborazione del Documento di Sicurezza sui servizi portuali).



Attività di vigilanza
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Gli articoli 16,19 e 20 del D.Lgs. n.139/2006 attribuiscono al Corpo Nazionale VVF compiti di Polizia amministrativa e Giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti.

La competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è esercitata dal CNVVF in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011, potendo il personale VVF, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.



Attività di vigilanza
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



L'art. 14 del D.Lgs n.81/2008, per gli aspetti inerenti le specifiche competenze del CNVVF, evidenzia che, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006.



Attività di vigilanza
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



La disposizione dell'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1, sancisce che *“ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

E

BUON LAVORO



Quale è l'obiettivo primario di un piano di emergenza ?

- 1) La messa in sicurezza degli impianti ed il salvataggio dell'azienda.
- 2) La salvaguardia delle persone, siano esse dipendenti dell'azienda, clienti, visitatori o abitanti delle aree circostanti.
- 3) Lo spegnimento immediato dell'incendio da parte della squadra, già presente, costituita dagli addetti antincendio e lotta alle emergenze.



Quale è la differenza tra un piano di emergenza ed un piano di evacuazione ?

- 1) Il piano di evacuazione si attua indipendentemente dal piano di emergenza.
- 2) Non c'è nessuna differenza, si tratta della stessa cosa.
- 3) Il piano di evacuazione è in pratica un "piano nel piano" che esplicita con gli opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire la completa evacuazione dell'edificio da parte di tutti i presenti, siano essi gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori ecc. ecc. .

